



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

**Determinazione n. 70 del 30.03.2015 (N. settoriale 13)**

**Settore: SETTORE FINANZIARIO**

**Oggetto:** RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 228  
COMMA 3 D.LGS 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  
VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2014;  
VISTO il D.M. Interno con cui è stato prorogato al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;  
VISTI gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del D. Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267, che rispettivamente recitano:

***Art. 189 - Residui attivi.***

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

### **Art. 190 - Residui passivi.**

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 11 giugno 1996, n. 336: è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

### **Art. 228 - Conto del Bilancio.**

“omissis”

*3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.*

VISTI gli artt. 179, 180 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che degli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 che, per la parte che concerne l'oggetto della presente determinazione, di seguito si riporta:

“omissis”

“ A questo riguardo, è da considerare che fin dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 77 del 1995 erano applicabili le disposizioni sull'accertamento delle entrate (articolo 21) e sull'impegno della spesa (articolo 27). Di conseguenza, a fine esercizio 1995, potranno essere conservati a residui, provenienti dalla competenza, a norma degli articoli 33 e 34, in base a formale provvedimento ricognitivo delle giunte, esclusivamente le partite che hanno le caratteristiche ivi indicate. Per i successivi esercizi il provvedimento sarà di competenza dei responsabili indicati a norma dell'anzidetto articolo 27, comma 9.

Per i residui provenienti degli esercizi 1994 e precedenti interviene l'operazione di riaccertamento di cui alla lettera b) sopracitata.

Applicativamente, presentato il conto del tesoriere, entro il termine di due mesi dalla fine dell'esercizio, gli enti locali attivano le operazioni di riaccertamento dei residui attivi non riscossi e di quelli passivi non pagati. Questo provvedimento ricognitivo è di competenza delle giunte. Per i successivi esercizi, la competenza sarà dei funzionari gestori.

Si rammenta che dovrà essere posta particolare cura per garantire che i residui che saranno ulteriormente conservati abbiano le caratteristiche espressamente previste dagli articoli 33 e 34 e che tutti gli altri siano cancellati. In questa sede, va effettuata la redazione dell'elenco generale dei residui attivi e passivi, distinti per anno di competenza, di cui è cenno all'articolo 69, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo n. 77 del 1995.

Quanto sopra vale anche per i residui perenti agli effetti amministrativi”;

# DETERMINA

- di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2014  
come dagli elenchi allegati alla presente determinazione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

---

## ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione;

Addì 30.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Galli Dr. Gian Paolo

Determinazione n. 70 del 30.03.2015

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 28/03/2018

**IL RESPONSABILE**  
F.to Galli dr. Gian Paolo

---

Copia conforme all'originale composta da n°  
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Galli Dr. Gian Paolo